

# TIRO A SEGNO NAZIONALE

## Sezione di Rovereto

### Associazione Sportiva Dilettantistica

Nuovo statuto del Tiro a segno Nazionale Sezione di Rovereto aggiornato in conformità alle nuove disposizioni formulate dalla UITA con lettera prot. n° 12586 del 16 novembre 2006 al fine di confermare l'affiliazione all'Unione Italiana Tiro a Segno. Approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi in Rovereto, presso la sede sociale nel giorno 06 del mese di dicembre nell'anno 2006 alle ore 20.30.

## STATUTO



# Titolo 1

## ORDINAMENTO DELLA SEZIONE

### Art. 1

#### *Natura e scopi istituzionali e sportivi*

1. Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro è l'erede dell'Imperial Regio Capo Bersaglio di Rovereto fondato nel 1845.
2. Essa è l'organizzazione del tiro a segno che assolve:
  - in ambito territoriale ai compiti istituzionali previsti: dal RDL 16/12/1935 n.2430 convertito nella Legge 04/06/1936 n. 1143 sul Tiro a Segno Nazionale e a quelli previsti dall'Unione Italiana Tiro a Segno Ente Pubblico e Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni (d'ora in avanti UITS).
  - come Associazione Sportiva Dilettantistica persegue la pratica e la diffusione dello Sport del tiro a Segno senza fine di lucro.
3. La Sezione nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, promuove lo sport del Tiro a Segno, organizzando manifestazioni sportive e curando la preparazione psico-fisica e tecnica dei suoi iscritti, al fine di ottenere l'affiliazione, alla UITS per praticare l'attività agonistica;  
L'attività promozionale si concretizza nella propaganda dello sport del tiro a segno curando la didattica della sicurezza ed il corretto uso delle armi negli adulti e organizzando, per i ragazzi, attività ludiche propedeutiche a questo scopo, autorizzate dalla UITS.
4. La Sezione istituzionalmente esplica l'attività di formazione prevista dalle vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, e che si concretizza nello svolgimento di corsi di lezioni regolamentari teoriche e pratiche di tiro a segno per coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati, e per coloro che vi sono obbligati per legge.
5. Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto Associazione Sportiva Dilettantistica ha sede in Rovereto via Lungo Leno Sx presso il compendio immobiliare denominato "Poligono del Navicello".
6. La Sezione ha autonomia gestionale contabile e amministrativa, non ha fini di lucro ed i proventi dell'attività devono essere investiti nel miglioramento degli impianti, nella promozione dell'attività sportiva del Tiro in tutte le sue forme, non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
7. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di ricoprire analoghe cariche sociali in altre Sezioni affiliate alla UITS.
8. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
9. In caso di scioglimento della sezione per qualunque causa o motivo, sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione sportiva con finalità analoga, affiliata alla UITS, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi.
10. la Sezione rispetta i diritti di democrazia interna sia nell'ambito della vita sociale che nell'espletamento di tutte le connesse attività istituzionali. Pertanto tutti gli associati maggiorenni hanno il diritto di esprimere il proprio voto nell'assemblea ordinaria dei soci della sezione, come previsto dall'art. 9, 5° comma dello statuto. Tutti gli associati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 dello statuto possono a loro volta candidarsi alle cariche dirigenziali sociali.
11. Indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi possono essere riconosciuti dalla Sezione a favore di propri associati dirigenti compresi, che svolgono in ambito sociale attività sportiva dilettantistica o promozionale, o incarichi di tipo amministrativo o gestionale, attenendosi alle disposizioni delle leggi in vigore. Dette funzioni od incarichi devono risultare approvati da una delibera di Consiglio Direttivo da effettuarsi entro il primo semestre di ogni anno fiscale corrente. L'ammontare delle indennità o rimborsi forfetari, premi o compensi da erogare ai soggetti così individuati, devono essere a loro volta stabilite con delibera di Consiglio Direttivo da effettuarsi anch'essa entro il primo semestre dell'anno fiscale corrente.
12. La Sezione adotta l'emblema del Tiro a Segno di Rovereto descritto nell'art. 53 e quello della UITS. La bandiera della Sezione è la bandiera cittadina gialla e verde con al centro l'emblema della Sezione.
13. Nel bollo d'ufficio della Sezione è riprodotto l'emblema del Tiro a Segno Nazionale con la denominazione della Sezione.

## **Art. 2**

### *Attività della Sezione*

1. La Sezione, per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1, osserva le disposizioni di legge riguardanti il Tiro a Segno Nazionale, le norme dello Statuto della UITS e dei relativi regolamenti, le direttive della UITS, le direttive del Coni, nonché le norme del presente Statuto.
2. La Sezione è un'associazione apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro.
3. La Sezione, inoltre, osserva e fa osservare dagli iscritti le norme del dilettantismo sportivo emanate dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), dalla Federazione Internazionale ed Europea degli Sport di Tiro (ISSF e ESC) dal CONI e dalla UITS.
4. La durata della Sezione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

## **Art. 3**

### *Vigilanza e controllo sulla Sezione*

1. La Sezione è sottoposta alla vigilanza e al controllo degli Organi centrali e periferici della UITS dai quali riceve direttive e ai quali rende conto della vita istituzionale, sportiva, organizzativa, amministrativa e disciplinare.
2. La Sezione può essere ispezionata dalla UITS per l'accertamento del suo funzionamento; il riscontro di gravi irregolarità amministrative e sportive può determinare i provvedimenti previsti dallo Statuto UITS e dal Regolamento di Giustizia a carico del Consiglio direttivo, dei suoi membri e di altri associati alla Sezione.
3. La mancata riaffiliazione o non accettazione della stessa da parte della UITS per gravi motivi regolamentari o disciplinari di cui allo Statuto UITS, al Regolamento di Attuazione e di Giustizia e alle norme vigenti in materia, che impediscano di fatto l'attività, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto UITS, compreso il commissariamento.

## **Art. 4**

### *Soci ed Iscritti alla Sezione*

1. Possono associarsi ed iscriversi alla Sezione i cittadini italiani e i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea, che abbiano compiuto il 10° anno d'età e siano in possesso dei necessari requisiti fisici e morali. Per i minorenni occorre l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
2. Gli stranieri residenti in Italia non appartenenti all'Unione Europea possono associarsi ed iscriversi alla Sezione purché dimostrino, con idonea documentazione, che nel loro Stato i cittadini italiani possono iscriversi a corrispondenti organizzazioni o svolgere comunque l'esercizio del tiro a segno.
4. Le domande di associazione e d'iscrizione sono registrate in ordine cronologico e i singoli soci ed iscritti sono inseriti in appositi registri della Sezione con l'indicazione delle loro generalità.
5. La Sezione rilascia a ciascun socio ed iscritto la tessera che certifica la sua posizione nell'ambito della sezione.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. L'iscrizione è annuale e pertanto può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce.
8. Non possono essere accolte le dimissioni del socio a carico del quale siano in corso procedimenti disciplinari.
9. La Sezione ha facoltà di respingere la domanda di nuova iscrizione od associazione di una persona che in passato si sia dimesso per espressa volontà o per morosità. Contro il provvedimento motivato può essere presentato ricorso alla UITS, che decide in via definitiva.

## **Art. 5**

### *Requisiti per l'iscrizione*

1. Per l'iscrizione e l'associazione alla Sezione è necessario:
  - a) dimostrare con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o idonee certificazioni d'essere cittadino di un Paese dell'Unione Europea, di non aver riportato condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; non aver riportato condanne per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
  - b) allegare alla domanda un certificato medico, di data non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che il richiedente, a seguito di visita medica, è in possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi, ovvero che è in grado di svolgere attività sportiva non agonistica e che non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;
2. Per i minorenni le dichiarazioni di cui alla lettera a) sono rilasciate da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
3. Sono esentati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere a) e b):  
i titolari di autorizzazioni al porto di armi, in corso di validità;  
gli appartenenti:

- all'Arma dei Carabinieri
- al Corpo della Guardia di Finanza
- alla Polizia di Stato
- al Corpo di Polizia penitenziaria
- ai Corpi di Polizia Locali
- al Corpo Forestale dello Stato;
- alle Forze Armate dello Stato;

coloro che sono autorizzati a portare senza licenza le armi, a norma dell'art.73 del Regolamento per l'attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

4. Per gli appartenenti alle predette categorie vengono annotati sulla domanda d'iscrizione gli estremi del documento comprovante la loro posizione di stato.
5. Qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera a) del primo comma, si può richiedere al socio o iscritto la presentazione in originale della relativa certificazione.
6. Le modifiche al presente articolo stabilite con provvedimenti legislativi vengono recepite senza che si renda necessaria la modifica dello statuto.

#### **Art.6**

##### *Attività promozionale*

1. Ai fini della promozione del tiro a 10 metri è consentito l'uso degli impianti, con armi a ridotta capacità offensiva per coloro che per la prima volta si cimentano nel tiro a 10 metri ad aria compressa con iscrizione temporanea.
2. I dati anagrafici vengono annotati presso la segreteria. Per i minorenni è previsto l'assenso di un genitore o da chi ne fa le veci.
3. La procedura di cui ai commi precedenti è valida per coloro che si cimentano una seconda e una terza volta entro 90 giorni dalla prima. Dopo la terza prestazione e, comunque, dopo 90 giorni dalla prima, l'utente dovrà perfezionare l'iscrizione previa esibizione dei documenti previsti ed il versamento della quota prescritta.

#### **Art. 7**

##### *Doveri dei soci e degli iscritti alla Sezione*

1. Con l'associazione o l'iscrizione alla Sezione il socio o l'iscritto si obbliga a:
  - a) osservare le disposizioni dello Statuto della UITS e dei relativi regolamenti, nonché quelle del regolamento di tiro e di ogni altra disposizione deliberata dal Consiglio Direttivo della UITS o emanata dagli organi della UITS;
  - b) osservare le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento d'uso degli stand di Tiro e di ogni altra disposizione deliberata dagli organi direttivi della Sezione;
  - c) pagare annualmente la quota di iscrizione alla Sezione e se socio volontario, anche la quota di tesseramento alla UITS;
  - d) accettare le decisioni della UITS e dei suoi organi in ogni vertenza di carattere tecnico, sportivo, amministrativo e disciplinare attinente all'attività del TSN.
2. I provvedimenti del Consiglio Direttivo Sezionale hanno piena ed immediata efficacia nell'ambito della Sezione e nei confronti di soci ed iscritti.
3. Il socio che si ritenga leso nei suoi diritti dovrà ricorrere ad un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo statuto della UITS.

#### **Art. 8**

##### *Organi della Sezione*

1. Sono organi della Sezione:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Presidente;
  - il Consiglio direttivo;
  - il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore dei conti.
  - il Collegio dei Probiviri (ove istituito) o il Proboviro.

## **Art. 9**

### *Assemblea ordinaria dei soci*

1. L'Assemblea ordinaria dei soci della Sezione è convocata ogni anno entro il 30 aprile per:
  - stabilire le direttive generali ed organizzative dell'attività sociale;
  - approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente ed il Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio per esercizio in corso;
  - discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione sociale
  - deliberare l'approvazione o le modifiche al Regolamento interno della Sezione proposte dal Consiglio Direttivo;
  - procedere ogni quattro anni all'elezione dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Proboviri o del Proboviro e del Collegio dei revisori dei conti o, ove previsto, del Revisore.
  - deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa deliberazione del Consiglio direttivo, a mezzo avviso affisso agli albi della sede sociale e del poligono almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. Della convocazione vengono informati gli Organi periferici della UITS competenti per territorio ed è pubblicato tempestivamente avviso sulla stampa locale.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno.
5. Hanno dritto di partecipare all'Assemblea con diritto ad un voto tutti i soci volontari maggiorenni della Sezione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presente.
7. Presiede l'assemblea il Presidente della Sezione, cui spetta ogni potere direttivo per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano e le deliberazioni sono approvate se riportano la maggioranza dei voti validi dei soci votanti.
9. La mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione gestionale comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo solo se votata dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
10. I soci della Sezione, per partecipare all'Assemblea e per esercitare il diritto di voto, devono essere identificati; le funzioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore Unico.
11. Copia del verbale è spedita alla UITS entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.

## **Art. 10**

### *Assemblea straordinaria*

1. L'Assemblea straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio direttivo della Sezione per l'esame delle proposte di scioglimento della Sezione, per modifiche dello Statuto della Sezione o per gravi ulteriori circostanze.
2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei soci della Sezione. La richiesta, motivata e firmata, è rimessa al Presidente della Sezione il quale, accertata l'autenticità delle firme dei richiedenti, la sottopone al Consiglio direttivo per stabilire la data dell'Assemblea straordinaria e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sulla base delle richieste.
3. L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere convocata non oltre il 30° giorno dalla richiesta e svolgersi con le modalità indicate all'art. 9.
4. Il verbale dell'Assemblea straordinaria, qualora preveda modifiche allo Statuto, è inviato alla UITS per l'approvazione entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea.
5. Per modificare lo statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorrono i quorum previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21 del codice civile. Solo nel caso di modifiche dello statuto per adeguamenti previsti dalla UITS o per legge potranno essere sufficienti i quorum previsti per l'assemblea ordinaria.

## **Art. 11**

### *Elettorato attivo*

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è iscritta l'elezione del Consiglio direttivo, sono elettori i soci maggiorenni della Sezione, che non siano esclusi dall'attività sociale per motivi disciplinari.

1. Sono elettori con un voto tutti coloro che siano associati da almeno sei mesi alla Sezione.
2. L'iscritto, diventato socio e tesserato UITS, è elettore con un voto al compimento dei sei mesi dal passaggio di categoria.

3. Il periodo di tempo predetto, di sei mesi, deve essere trascorso interamente e con continuità dalla data del nuovo tesseramento. La decorrenza di quest'ultimo è indicata dalla data in cui è stato richiesto alla Sezione.

#### **Art. 12**

##### *Elettorato passivo*

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere o revisori i soci che si siano candidati, con lettera raccomandata con A.R. (o presentata a mano richiedendo la ricevuta da parte del ricevente) inviata al Presidente o Commissario della Sezione, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni e che abbiano i requisiti per essere elettori indicati al comma 1 dell'Art.11 ma con almeno due anni di tesseramento alla U.I.T.S. interamente trascorsi.
2. Nelle Sezioni di nuova costituzione o ricostituzione possono candidarsi i soci che abbiano i requisiti richiesti e che, alla data delle elezioni, risultino tesserati alla UITS presso quella Sezione da almeno sei mesi.
3. I soci in più Sezioni sono eleggibili solo nella Sezione in cui sono tesserati alla UITS da almeno due anni.

#### **Art. 13**

##### *Modalità per le elezioni*

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto e si svolgono allo scadere del Consiglio Direttivo sezionale, al termine del quadriennio, con riferimento alla data della ratifica del Consiglio stesso da parte della UITS.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la UITS può concedere brevi anticipazioni o proroghe.
3. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 14**

##### *Organizzazione delle elezioni*

1. Le elezioni sono disposte mediante delibera adottata dal Consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della sua scadenza. La Sezione ne dà comunicazione alla UITS e all'organo periferico regionale e provinciale.
2. Nella delibera si provvede a:
  - fissare il luogo, la data e l'orario delle votazioni;
  - nominare tra i soci i membri della Commissione elettorale, purché non candidati.
3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elettori devono essere informati mediante avvisi posti nella sede della Sezione e presso il poligono:
  - del luogo, della data e dell'orario delle operazioni di voto;
  - degli elenchi dei soci aventi diritto di voto;
  - dell'elenco dei candidati, risultati eleggibili, trascritti in ordine alfabetico, firmato dal Presidente della Commissione elettorale.
4. La Sezione provvede a predisporre quanto necessario per consentire lo svolgimento dei lavori assembleari e delle operazioni elettorali.

#### **Art. 15**

##### *Commissione elettorale*

1. La Commissione elettorale è composta da un Presidente, da due membri e da un Segretario che non intendono candidarsi.
2. La Commissione elettorale, che entra in funzione subito dopo la nomina, riceve dalla Presidenza della Sezione l'assistenza e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. La Commissione elettorale:
  - accerta l'esistenza e la regolarità dei documenti necessari per conoscere la posizione elettorale dei soci della Sezione e dei candidati;
  - provvede, ove occorra, a far aggiornare i predetti documenti;
  - accerta il numero complessivo dei soci alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della costituzione della Commissione stessa e se uno dei due numeri è superiore a 500 determina che i consiglieri da eleggere sono sei; se nessuno dei due numeri supera i 500 determina che i consiglieri da eleggere sono quattro; nel computo sono compresi anche i soci di età inferiore ai 18 anni;
  - ai consiglieri eletti andrà aggiunto il consigliere di diritto l'Assessore allo Sport del Comune di Rovereto o persona da lui designata in ottemperanza all'art. 5 ultimo comma del Contratto di Concessione in Uso del compendio immobiliare "Poligono del Navicello" firmato l'8 giugno 2001.
  - accerta inoltre, il numero complessivo dei soci e degli iscritti alla Sezione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e alla data della costituzione della Commissione stessa e se uno dei due numeri è superiore a 2000 determina che deve essere eletto un Collegio di Revisori dei Conti composto da 3 elementi; se tale numero non supera i 2000 determina che deve essere eletto un Revisore unico; nel computo sono compresi anche i soci ed iscritti di età inferiore ai 18 anni;
  - riceve eventuali ricorsi, sui quali decide in via definitiva, prima di trasformarsi in Seggio elettorale;

- dispone l'attrezzatura del Seggio elettorale in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, in piena libertà e segretezza.

**Art. 16**  
*Seggio elettorale*

- 1 Il giorno che precede quello fissato per le elezioni, la Commissione elettorale si trasforma in Seggio elettorale; il Presidente della Commissione assume le funzioni di Presidente del Seggio e i due membri quelle di scrutatori.
2. Il Presidente del Seggio provvede, prima dell'apertura del Seggio stesso, a preparare le schede per le votazioni che devono essere timbrate e firmate da lui stesso e da uno scrutatore.
3. Le schede, previa verbalizzazione del loro numero, sono custodite in pacco sigillato da aprire all'inizio delle votazioni.
4. Sulle schede sono prestampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico.
5. Il Presidente del Seggio cura che nella sala destinata alle votazioni si trovino e una o più cabine o divisori che consentano di votare in luogo non accessibile agli altri elettori e non esposto alla vista di estranei; copia dello Statuto della UITS e del relativo Regolamento di attuazione; copia dello Statuto della Sezione; registri, elenchi e quanto altro serve a riconoscere il diritto di voto di chi si presenta; le schede per la votazione; un'urna, con unica fessura per l'introduzione delle schede votate, chiuse e sigillate a cura del Seggio elettorale; l'elenco dei candidati; il materiale occorrente per tenere nota di chi ha votato, possibilmente in ordine alfabetico; il materiale occorrente per l'esercizio del voto, per la formazione e sigillatura dei pacchi contenenti le schede e i documenti elettorali.
6. La direzione e la disciplina delle elezioni spetta al Presidente del Seggio che decide, senza ritardo e senza interrompere le elezioni, su tutte le questioni o reclami relativi alle operazioni elettorali, dopo aver sentito anche i membri del Seggio presenti. Le decisioni motivate sono messe a verbale.
7. Il Presidente, in caso di momentanea assenza, è sostituito, da uno scrutatore.
8. Nella sala hanno accesso i soli elettori. Il Presidente del Seggio regola l'afflusso e la presenza in sala degli elettori.

**Art. 17**  
*Votazioni*

1. L'elettore, per essere ammesso a votare, deve essere riconosciuto nella persona, se necessario mediante esibizione di documento di riconoscimento, e nel suo diritto al voto.
2. Il Presidente del Seggio gli consegna una scheda e una penna a sfera con inchiostro nero, con la quale dovrà esprimere il voto;
3. L'elettore esprime il voto nel luogo designato, a garanzia di segretezza.
4. Il voto deve essere espresso per un numero di candidati non superiore a quello da eleggere e si esprime barrando la casella corrispondente al candidato che si intende votare.
5. Compilata la scheda, l'elettore la chiude e la consegna al Presidente del Seggio che, in sua presenza, la introduce nell'urna; restituisce anche la penna ricevuta.
6. Di ogni operazione di voto portata a termine viene tenuto conto per evitare la possibilità di ripetizione di voti.
7. Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
8. Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci ammessi al voto.

**Art. 18**  
*Orario delle votazioni*

1. L'orario di apertura del seggio è stabilito in precedenza nella delibera del Consiglio direttivo in relazione al prevedibile afflusso dei votanti e, di massima, ha la durata di tre ore, nella mattinata di un giorno festivo e nel pomeriggio del giorno precedente.
2. Se la Sezione non ha più di 500 elettori, il Consiglio direttivo può stabilire che tutte le operazioni elettorali si svolgano in un solo giorno, possibilmente festivo.
3. Scaduto l'orario stabilito per la votazione della prima mezza giornata, il Presidente del Seggio fa chiudere la sala ed ammette a votare soltanto chi si trovi in attesa; provvede quindi a sigillare l'urna, a contare le schede non utilizzate, a scriverne il numero a verbale e a chiuderle in un pacco che viene sigillato.
4. Tutto il predetto materiale, unicamente ai verbali, agli elenchi, ai registri e ai timbri relativi al Seggio, è custodito a cura del Presidente o da un membro del Seggio, precedentemente designato e indicato nel verbale.
5. Alla ripresa delle operazioni, dopo la riapertura del Seggio, i pacchi e l'urna vengono verificati, ne viene registrato nel verbale lo stato delle chiusure e dei sigilli e vengono aperti.

6. Gli elettori sono ammessi nella sala all'ora stabilita e vengono riprese le operazioni di voto, che continuano fino all'ora fissata per la chiusura delle votazioni; dopo tale ora sono ammessi a votare gli elettori che si trovino in attesa.
7. Le operazioni relative alla sospensione e alla ripresa delle operazioni di voto sono osservate anche se viene praticata un'interruzione pomeridiana.

#### **Art. 19**

##### *Chiusura delle votazioni e spoglio*

1. Dopo il voto dell'ultimo elettore ammesso a votare, il Presidente del Seggio:
  - . dichiara chiuse le operazioni di voto;
  - . accerta il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un pacco che viene sigillato;
  - . accerta il numero delle schede utilizzate dagli elettori che risultano dall'elenco formato dal Seggio;
  - . verbalizza le predette operazioni facendo risultare eventuali differenze tra il numero delle schede approntate, quello delle schede utilizzate risultante dall'elenco di coloro che hanno votato e quello delle schede non utilizzate.
2. Il Presidente procede quindi all'apertura dell'urna contenente le schede e allo spoglio delle schede votate.
3. Dei voti attribuiti ad ogni candidato viene presa nota contemporaneamente in due elenchi tenuti da uno scrutatore e dal segretario. Il secondo scrutatore esamina a sua volta la scheda e la deposita possibilmente in apposito raccoglitore.
4. Su eventuali irregolarità segnalate dai componenti del Seggio, decide immediatamente il Seggio stesso, a maggioranza. Il Segretario non ha voto.
5. Sono dichiarate nulle le schede non fornite dal Seggio e quelle che rechino segni atti a far riconoscere l'elettore che le ha votate.
6. Sono nulli i voti dati a persone non candidate e quelli che non indichino con certezza il candidato votato.
7. Le schede che riportino un numero di candidati superiore a quello da eleggere sono dichiarate nulle.
8. Le schede ritenute nulle sono riposte a parte, insieme a quelle riscontrate bianche.

#### **Art. 20**

##### *Formazione della graduatoria e proclamazione dei risultati*

1. Esaurite le operazioni di spoglio delle schede, ne viene accertato il numero, che viene registrato nel verbale e confrontato con quello risultante dall'elenco dei votanti e dei voti, formato dal Seggio; in caso di differenze si mette a verbale l'esito dell'indagine sulle presumibili cause di esse.
2. Vengono, quindi, trascritti nel verbale il numero delle schede riscontrate bianche, quello delle schede e dei voti dichiarati nulli, e quello dei voti validi riportati dai singoli candidati, registrandoli in ordine decrescente di numero.
3. Viene formata così la graduatoria nella quale, in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla UITS; in caso di parità di tale anzianità prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione; in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
4. Sulla base della graduatoria sono considerati eletti i primi quattro oppure i primi sei candidati, a seconda che i soci siano non più di 500 o più 500.
5. Il Presidente del Seggio proclama, quindi, i risultati delle elezioni e i nomi dei Consiglieri e dei Revisori eletti.
6. Vengono poi chiuse in un plico sigillato le schede valide ed in un altro le schede bianche e quelle nulle. Su ogni plico viene descritto il contenuto e il tutto viene chiuso e sigillato in un plico con le firme dei componenti del seggio.
7. Tutte le operazioni devono risultare nel verbale che va poi chiuso e firmato, in tre originali, dal Presidente del Seggio, dai due scrutatori e dal Segretario.
8. Il materiale predetto, unicamente ai verbali, viene subito consegnato al Presidente della Sezione, che ne rilascia ricevuta e lo conserva agli atti della Sezione.

## **Art. 21**

### *Adempimenti ai fini della formazione del Consiglio direttivo*

1. Il Presidente della Sezione provvede a comunicare l'esito delle elezioni ai candidati risultati eletti.
2. Se si manifestano rinunciatari, il Presidente effettua subito la comunicazione a chi segue nell'ordine della graduatoria, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. In mancanza si procede ad indire nuove elezioni per surrogare fino a due consiglieri se il Consiglio direttivo è composto da cinque consiglieri, e fino a tre se il Consiglio direttivo è formato da sette consiglieri.
3. Comunica all'Assessore allo Sport del Comune di Rovereto se intende accettare direttamente la carica di consigliere di diritto o se intende designare altra persona.
4. Ottenuta la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del prescritto numero di eletti, il Presidente invia comunicazione alla UITS per la convalida informandone i competenti organi periferici, e assicura che gli eletti posseggono i requisiti richiesti per l'eleggibilità, allegando due originali del verbale.
5. Avverso le avvenute elezioni del Consiglio direttivo è ammesso ricorso che deve pervenire alla UITS entro il decimo giorno successivo a quello della chiusura delle operazioni elettorali.
6. La UITS, sentiti i competenti organi periferici, decide sui ricorsi con provvedimento definitivo.

## **Art. 22**

### *Elezione del Presidente della Sezione e ratifica del Consiglio direttivo*

1. Ottenuta dalla UITS la convalida delle elezioni, entro 30 giorni i Consiglieri neo eletti si riuniscono per l'elezione del Presidente, in questo periodo di tempo le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano.
2. Il Presidente è eletto fra i Consiglieri eletti con la maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Presidente, appena nominato, comunica alla UITS e ai competenti organi periferici la composizione del nuovo Consiglio direttivo e ne chiede alla UITS la ratifica.
4. Ottenuta la ratifica, il nuovo Consiglio direttivo si insedia ed entra in funzione, procedendo allo scambio delle consegne col Consiglio direttivo uscente.
5. Se il Consiglio direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si fa luogo a nuove elezioni entro i 60 giorni successivi a cura del Consiglio direttivo uscente, applicando le norme di cui ai precedenti articoli 14 e seguenti.

## **Art. 23**

### *Presidente della Sezione*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti dei soci e degli iscritti, dell'organo periferico competente e della UITS; è, altresì, responsabile degli uffici della Sezione e del poligono di tiro; ha la firma degli atti sociali; convoca l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio direttivo; predisporre l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.
2. Quando sia consigliato da particolari necessità di funzionamento, può essere nominato fra i Consiglieri un Vicepresidente. La nomina, proposta dal Consiglio direttivo della Sezione, è ratificata dalla UITS.
3. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio direttivo alla prima riunione. In caso di assenza, il Presidente delega, ove non esista il Vicepresidente, tutte o parte delle sue funzioni ad un Consigliere.
4. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio direttivo dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;  
esercitare azione direttiva sull'attività sociale e sull'uso del poligono di tiro;  
conferire il massimo impulso all'attività sportiva della Sezione;  
nominare i Direttori, gli Istruttori e i Commissari di Tiro previa ratifica del Consiglio,  
rilasciare i certificati e le dichiarazioni previsti dalla legislazione sul TSN;  
rilasciare i permessi di trasporto d'arma agli iscritti alla Sezione e le attestazioni per il rilascio delle licenze per il trasporto delle armi sportive.
5. Qualora il Presidente fosse il consegnatario dell'area demaniale militare su cui insistono gli impianti, ne assumerà la responsabilità ai sensi di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Se le aree appartengono ad Enti territoriali locali valgono le prescrizioni e le norme richieste od emanate da quest'ultimi.
6. Nel caso di violazione delle norme di sicurezza di particolare gravità, che non si configurino come reato, nel qual caso la denuncia e la sospensione sono obbligatorie, il Presidente potrà sospendere il socio o l'iscritto con effetto immediato per un periodo massimo di un mese. La sospensione deve essere chiaramente motivata ed inibisce al socio od iscritto l'accesso alla Sezione. Agli atti della Sezione e per esclusivo uso interno da utilizzare solo in caso di ricorsi, dovrà essere conservata una relazione su come si sono svolti i fatti sottoscritta dal Direttore di tiro responsabile, con le eventuali testimonianze dei presenti e le dichiarazioni del sanzionato.

#### **Art. 24**

##### *Durata in carica del Presidente*

1. Il Presidente assume le funzioni subito dopo la ratifica da parte della UITS della formazione del nuovo Consiglio direttivo, da lui presieduto, che dura in carica quattro anni.
2. In caso di dimissioni del Presidente, il Presidente stesso comunica per iscritto alla UITS e all'organo periferico competente la propria motivata decisione, precisando se intende dimettersi anche dalla carica di Consigliere.
3. Analoga comunicazione è inviata alla UITS e agli organi periferici dallo stesso Presidente o da chi lo sostituisce, in caso di indisponibilità.
4. Se le dimissioni o l'indisponibilità riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio direttivo, ottenuta dalla UITS l'autorizzazione, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia alla UITS per la successiva ratifica, informandone gli organi periferici.
5. Se le dimissioni o l'indisponibilità si riferiscono anche alla carica di Consigliere, il Consiglio direttivo ottenuta dalla UITS l'autorizzazione, invita il primo dei candidati che nella graduatoria delle elezioni seguiva con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà dei voti riportati dall'ultimo eletto, a dichiarare la propria accettazione; in caso affermativo lo propone alla UITS per la convalida, informandone gli organi periferici.
6. Il Consiglio direttivo, ottenuta dalla UITS la convalida della sua nuova formazione, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia alla UITS per la successiva ratifica, informandone gli organi periferici.
7. La ratifica della nuova formazione del Consiglio direttivo deve essere richiesta, in entrambi i casi predetti, con le modalità prescritte dal precedente art.22.

#### **Art. 25**

##### *Consiglio direttivo*

1. La Sezione, in base agli accertamenti effettuati a norma del precedente art.15, è retta e amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque Consiglieri se la Sezione non supera i cinquecento soci, ovvero da sette Consiglieri se soci superano cinquecento; i Consiglieri sono eletti tra i soci della Sezione in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 12.
2. Segretario del Consiglio direttivo è il Segretario della Sezione, che partecipa alle riunioni con voto consultivo e ne redige i verbali.
3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente della Sezione, mediante preavviso contenente l'ordine del giorno. Può essere convocato anche su richiesta motivata di due Consiglieri se il Consiglio si compone di cinque membri, oppure di tre Consiglieri se si compone di sette membri.
4. Il Consiglio direttivo deve riunirsi non meno di quattro volte all'anno.
5. Se i soci e gli iscritti della Sezione superano il numero di duemila alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente e dei Collegio dei revisori dei conti o un membro da lui designato; se i soci e gli iscritti non superano il numero di duemila è invitato il Revisore dei conti.
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo componenti della direzione di tiro e altri iscritti alla Sezione, in qualità di consulenti. Gli invitati non assistono alle deliberazioni, che devono essere assunte soltanto dai membri del Consiglio direttivo.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti: tre se il Consiglio si compone di cinque, quattro se si compone di sette.
8. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 26**

##### *Attribuzioni del Consiglio direttivo*

1. Il Consiglio direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione.
2. Il Consiglio direttivo provvede, in particolare, a:
  - predisporre il Regolamento Interno della Sezione;
  - organizzare l'attività istituzionale della Sezione;
  - deliberare la richiesta di affiliazione alla UITS, ai sensi dell'art.9 dello Statuto federale;
  - concretare il programma sportivo dell'anno e, successivamente, le eventuali varianti anche secondo le direttive dell'organo periferico della UITS;
  - nominare, secondo l'attività effettiva della Sezione e in collaborazione con l'organo periferico, commissioni o delegati per la diffusione dello sport del tiro, per la stampa e propaganda, per l'assistenza e l'indirizzo medico sportivo e per l'organizzazione e lo svolgimento di gare;
  - indire l'Assemblea annuale dei soci per l'approvazione del bilancio;
  - convocare l'Assemblea elettorale alla fine del quadriennio;

- predisporre i conti consuntivi e preventivi del bilancio;
  - deliberare sulla richiesta di riammissione di soci che si erano dimessi per espressa volontà o per morosità;
  - assumere e licenziare il personale per il funzionamento della Sezione;
  - segnalare ai competenti organi di giustizia soci ed iscritti, passibili di sanzioni disciplinari.
  - nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito sezionale.
  - gestire le aree in concessione nel rispetto delle norme di legge e secondo le direttive dell'Ente proprietario e della UITS
3. Le deliberazioni sui seguenti argomenti vengono rimesse alla UITS debitamente motivate e documentate e devono essere eseguite solo dopo l'approvazione della UITS:
- . elezione del Presidente della Sezione;
  - . modificazioni alla composizione del Consiglio direttivo;
  - . provvedimenti amministrativi di rilievo che comportino variazioni patrimoniali o che impegnino la Sezione oltre l'esercizio in corso;
  - . progetti di lavori al poligono di tiro.

#### **Art. 27**

##### *Consegne tra il Consiglio direttivo uscente e quello entrante*

1. Dal momento in cui hanno avuto luogo le elezioni, il Consiglio direttivo scaduto rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'entrata in funzione del Consiglio direttivo di nuova formazione.
2. Il Consiglio direttivo nuovo eletto, ottenuta dalla UITS la ratifica, riceve le consegne dal Consiglio uscente, riunito o rappresentato dal suo Presidente.
3. Le consegne riguardano tutti i settori dell'attività istituzionale, sportiva e amministrativa della Sezione. Forma specifico oggetto delle consegne la situazione patrimoniale e finanziaria alla data delle consegne stesse.
4. Allo scambio delle consegne è invitato ad assistere il competente organo periferico della UITS.
5. Dell'avvenuto scambio delle consegne viene redatto verbale del quale viene rimessa copia alla UITS.
6. Qualora il Consiglio direttivo uscente ritardi le consegne, senza giustificato motivo oltre il trentesimo giorno dal formale invito, il Consiglio direttivo subentrante procede, in presenza dell'organo periferico regionale, alla ricognizione della reale situazione patrimoniale e finanziaria, redigendo verbale che deve essere trasmesso in copia al Presidente del Consiglio Direttivo uscente e alla UITS.

#### **Art. 28**

##### *Durata in carica del Consiglio direttivo*

1. Il nuovo Consiglio direttivo dura in carica quattro anni dalla data della ratifica; prima della scadenza è tenuto ad indire le elezioni a norma del precedente art. 14.
2. Nel caso di dimissioni e, comunque, di indisponibilità di uno o più Consiglieri, subentrano in carica coloro, che nella graduatoria delle elezioni seguivano con maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà di quello riportato dall'ultimo consigliere eletto. In mancanza si procede ad indire nuove elezioni per surrogare fino a due consiglieri se il consiglio direttivo è composto da cinque consiglieri, fino a tre se il Consiglio direttivo è formato da sette consiglieri. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei consiglieri, che dovranno aver luogo entro 60 giorni dalla presa d'atto della situazione, il Consiglio direttivo rimane in funzione con i restanti membri.
3. Peraltro, quando i consiglieri dimissionari siano più di due, se la Sezione ne ha cinque, o più di tre, se la Sezione ne ha sette, decade l'intero Consiglio e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni dalla decadenza dell'organo.
4. Ogni modificazione alla composizione del Consiglio direttivo conseguente a dimissioni o comunque alla cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri deve essere comunicata alla UITS per la ratifica, informandone gli organi periferici.
5. Se la Sezione non aveva più di cinquecento fra soci e durante i primi tre anni del quadriennio di validità del Consiglio Direttivo supera tale cifra, si procede all'elezione di altri due consiglieri, con le modalità degli articoli 14 e seguenti. Se il superamento dei cinquecento soci avviene durante l'ultimo anno del quadriennio, se ne tiene conto all'atto della rinnovazione del Consiglio direttivo.
6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio direttivo o nel corso del suo mandato vi partecipa in modo discontinuo può essere proposto per la decadenza. Vi provvede il Consiglio direttivo della Sezione che, sentiti gli organi periferici, invia la proposta alla UITS.

#### **Art. 29**

##### *Revisori dei conti e Probiviri*

1. Se la Sezione ha oltre duemila fra soci ed iscritti il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti formato da tre membri. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato ad un solo Revisore.
2. I Revisori o il Revisore Unico sono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica quattro anni; non scadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio direttivo sezionale.
3. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la situazione finanziaria e la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettua verifiche amministrative e di cassa.
4. Il Collegio redige trimestralmente verbale di verifica di cassa e ne invia copia alla UITS; presenta ogni anno al Consiglio direttivo sezionale la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al conto consuntivo.
5. Almeno il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nell'elenco dei Revisori Ufficiali dei Conti. In caso di dimissioni di uno dei componenti si procederà alla surroga dello stesso mediante nomina del primo dei non eletti o a nuove elezioni nel caso che questo manchi, la nuova nomina dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo della UITS. Il Revisore Unico potrà non essere iscritto al registro dei Revisori dei Conti, ma dovrà esercitare o aver esercitato una professione o essere in possesso di un titolo di studio attinente all'incarico che andrà ad assumere.
6. Se la Sezione ha oltre duemila fra associati e iscritti, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. In caso contrario la funzione è affidata ad un solo Probiviro. Possono essere eletti probiviri solo gli associati alla Sezione che posseggano i requisiti di cui all'articolo 12 del presente Statuto .
7. I Probiviri sono eletti dall'assemblea degli associati, e durano in carica quattro anni; non scadono in caso di decadenza o scioglimento anticipato del Consiglio direttivo sezionale.
8. I Probiviri adottano i loro provvedimenti senza formalità e hanno i poteri loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e legittimità, alla Commissione di disciplina della UITS.
9. I Probiviri potranno sospendere gli associati dalle loro qualifiche o impedirne l'accesso al poligono per un periodo non superiore a quattro mesi.

#### **Art. 30**

##### *Delegazioni della Sezione*

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto della UITS, la Sezione può istituire proprie delegazioni in località indicate dal competente organo periferico e riconosciute idonee dalla UITS.
2. La costituzione della Delegazione viene autorizzata dal Consiglio direttivo della UITS per decentrare l'attività della Sezione ed agevolare l'attività di tiro degli iscritti residenti in Comuni vicini sprovvisti di poligono.
3. Le Delegazioni, non avendo amministrazione propria, si avvalgono del personale, delle armi, degli attrezzi e dei materiali della Sezione.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E SPORTIVA**

#### **Art. 31**

##### *Iscrizione obbligatoria ed associazione volontaria*

1. Sono iscritti coloro che per legge sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione del TSN perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione d'idoneità al maneggio armi.
2. Al fine di favorire la frequentazione della Sezione da parte di tutti coloro che prestano servizio presso le Forze Armate ed i Corpi armati dello Stato e che non intendono svolgere attività agonistica è possibile la loro iscrizione nella categoria degli iscritti.
3. Coloro che si iscrivono alla Sezione per svolgere attività sportiva anche non competitiva sono soci volontari.

### **Art. 32**

#### *Quota annua per l'iscrizione obbligatoria*

1. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alla Sezione è stabilita ogni anno con decreto del Ministro della Difesa, seguendo la procedura prescritta dalla legge.
2. Per la prima iscrizione obbligatoria la quota annua è riscossa direttamente dalla Sezione ed è imputata alla gestione contabile dell'anno in corso, qualunque sia il giorno dell'iscrizione.
3. Per gli anni successivi l'obbligo dell'iscrizione permane soltanto per coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati ed è possibile per gli appartenenti alle Forze armate e i Corpi armati dello Stato in servizio attivo. Le quote d'iscrizione sono rimosse in un'unica rata, mediante versamento sul conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione o direttamente presso la segreteria della Sezione.
4. Su richiesta degli enti che iscrivono direttamente i loro dipendenti, la Sezione può effettuare, anche per gli anni successivi, la riscossione diretta delle quote di iscrizione accettando i versamenti collettivi a mezzo conto corrente postale o bancario presso la segreteria della Sezione. In questi casi, l'ente interessato deve inviare ogni anno l'elenco nominativo degli iscritti.

### **Art. 33**

#### *Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno*

1. Coloro che, ai sensi del precedente art.31, sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di tiro a segno nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno, superando le prove prescritte.
2. Coloro che si iscrivono alla Sezione ai fini della richiesta della certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi devono frequentare un apposito corso e superare le prove prescritte.
3. Le modalità da osservare per lo svolgimento dei predetti corsi sono definite dalla UITS e diramate ogni anno con manifesto da affiggere nei locali della Sezione e del poligono.

### **Art. 34**

#### *Certificati di idoneità al maneggio delle armi ed Attestati di frequenza*

1. All'allievo che nel corso delle lezioni di cui al precedente articolo 33 abbia:  
dimostrato di conoscere il funzionamento dell'arma;  
raggiunto i risultati minimi prescritti dalla UITS;  
acquisito nell'impiego dell'arma una padronanza tale da consentirgli di provvedere correttamente, e nel rispetto delle norme di prudenza e di sicurezza, alle manovre di caricamento, scaricamento e impiego dell'arma al tiro,  
è rilasciato un certificato di idoneità al maneggio delle armi.  
A coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e che devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno e superare le prescritte prove, viene rilasciato un attestato di frequenza.
2. I certificati e gli attestati sono rilasciati a firma del Presidente della Sezione o da suo delegato, su appositi moduli e distribuiti dalla UITS alla Sezione secondo le effettive esigenze della Sezione stessa.
3. I certificati e gli attestati sono rilasciati secondo le modalità e le indicazioni stabiliti ogni anno con il manifesto di cui al precedente art.33, come del resto, i costi del corso di lezioni regolamentari di tiro, ed eventuali corsi o lezioni ripetute
4. Nei predetti costi non sono compresi i diritti di segreteria, le spese per l'eventuale comodato dell'arma, per le cartucce e per i bersagli ed altro materiale ove richiesto. L'importo delle predette spese è stabilito dal Consiglio direttivo della Sezione d'intesa con l'organo regionale della UITS e deve essere esposto nel luogo ove avvengono le cessioni e i servizi.

### **Art. 35**

#### *Associazione volontaria*

1. La quota di associazione volontaria alla Sezione è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo della UITS ed è riscossa mediante versamento sul conto corrente postale, presso la tesoreria della Sezione o direttamente presso la segreteria della Sezione.
2. Coloro che si associano volontariamente alla Sezione e non appartengono ad alcuna delle categorie indicate al terzo comma del precedente art.5 devono superare un corso di accertamento dell'abilità tecnica al tiro.
3. Il corso è svolto con le modalità indicate al precedente art.33 per l'accertamento dell'idoneità al maneggio delle armi e non comporta rilascio di particolari certificati: l'idoneità conseguita è annotata sulla scheda personale dell'associato.
4. All'attività di tiro della Sezione sono ammessi coloro che abbiano compiuto i 10 anni di età.
5. Gli associati di età inferiore ai 16 anni possono esercitare attività di tiro soltanto con attrezzi sportivi ad aria compressa.

6. Dall'anno di compimento dei 16 anni, fino al compimento della maggiore età, tale attività può svolgersi anche con armi da fuoco calibro 22 L.R. per l'attività propedeutica alla pratica delle specialità previste per le categorie Juniores dal "Regolamento tecnico UITS".

#### **Art. 36**

##### *Tesseramento alla UITS*

1. Socio della Sezione che svolge attività di tiro viene tesserato alla UITS nelle varie categorie previste dal tesseramento.
2. Per svolgere l'attività amatoriale ed agonistica di tiro, l'iscritto deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità delle norme emanate.
3. La tessera della UITS è rilasciata a tutti i soci, dietro pagamento di una quota annua, il cui ammontare è fissato dalla stessa UITS.
4. Il tesseramento decorre dalla data in cui viene richiesto tramite la Sezione e cessa il 31 dicembre dello stesso anno.
5. Per la partecipazione a gare nel periodo precedente la consegna della tessera, la Sezione rilascia una dichiarazione sostitutiva.
6. Le tessere UITS, quali tessere federali sportive, valgono come documento di identificazione per la partecipazione a gare, compatibilmente con le esigenze della Sezione ospitante, ad allenamenti presso la Sezione stessa, ove esista idonea copertura assicurativa.
7. Le Sezioni, ove esista idonea copertura assicurativa, previa esibizione della tessera UITS, possono ammettere i soci iscritti presso altre Sezioni a svolgere attività di tiro presso i propri impianti.
8. L'iscritto a più Sezioni può essere tesserato alla UITS presso una sola Sezione, che deve risultare dalla tessera UITS.
9. L'iscritto a questa Sezione, che sia già tesserato alla UITS presso altra Sezione, può effettuare il trasferimento del tesseramento all'inizio dell'anno solare successivo, dandone preventivo avviso alla Sezione presso la quale era tesserato alla UITS e a questa Sezione. Il rinnovo del tesseramento UITS ha luogo presso questa Sezione.
10. I tesserati alla UITS presso la Sezione sono annotati in apposito registro, da tenere sempre aggiornato.

#### **Art. 37**

##### *Raggruppamento di tiratori*

1. Dal Consiglio direttivo della Sezione può essere autorizzata la costituzione, fra i soci volontari, di gruppi di tiratori al fine di attrarre allo sport del tiro elementi già organizzati per altre attività.
2. L'attività di tiro di questi gruppi è svolta ed è organizzata sulla base di apposito programma concordato con la Sezione in relazione alle rispettive esigenze.
3. Della costituzione di ogni gruppo di tiratori la Sezione informa la UITS e gli organi periferici competenti.

#### **Art. 38**

##### *Trasporto delle armi*

1. Per il trasporto della propria arma dall'abitazione al poligono e viceversa, può essere rilasciata al socio della Sezione non in possesso di altro titolo, la carta di riconoscimento per trasporto delle armi da tiro prevista dall'art.76 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, e successive modificazioni.
2. La carta di riconoscimento è rilasciata dal Presidente della Sezione e vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, che vi provvede secondo le competenze stabilite dal predetto testo unico (Prefettura per le armi corte, Questura per le armi lunghe) previo accertamento dei requisiti prescritti.
3. L'arma deve essere trasportata scarica, entro custodia ai sensi della legge 110/75.
4. Le carte di riconoscimento rilasciate devono essere annotate dalla Sezione in apposito registro.
5. Le armi classificate per uso sportivo a norma dell'art.2 della legge 26 marzo 1986, n.85, possono essere trasportate sul territorio nazionale con apposita licenza annuale rilasciata dal Questore, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e attestazione del Presidente della Sezione, o di altra Associazione di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato all'attività sportiva.
6. I Soci della Sezione titolari di un'autorizzazione al porto di un'arma, con validità per l'anno in corso, devono trasportare le armi con le modalità stabilite dal terzo comma del presente articolo ad esclusione dei titolari di porto d'arma per difesa personale.

### **Art. 39**

#### *Attività di tiro della Sezione; affiliazione*

1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, di allenamenti o di gare, deve essere svolta secondo le Norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e con l'osservanza di ogni altra disposizione emanata in materia dalla UITS e dal Consiglio direttivo della Sezione.
2. L'attività di tiro deve essere coperta da assicurazione per i danni a terzi provocati all'interno e all'esterno del poligono.
3. L'assicurazione deve garantire la Sezione da ogni responsabilità civile per danni diretti e indiretti verificatisi nel poligono, per danni arrecati a terzi compresi soci ed iscritti alla Sezione stessa, i tiratori, gli spettatori e il personale di servizio comunque operante nel poligono di tiro, sia entro i limiti del poligono, sia all'esterno di esso, per fatto degli associati o delle persone addette al servizio del poligono o delle persone comunque ammesse ad espletare attività nel poligono stesso.
4. Per praticare, senza scopo di lucro, attività agonistica di tiro a segno, la Sezione deve chiedere l'affiliazione alla UITS, informandone gli Organi periferici.
5. Ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, la Sezione è tenuta a versare alla UITS la quota annua di affiliazione e a presentare la domanda di rinnovo, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo della UITS.
6. Le gare di tiro sono organizzate dalla Sezione o dalla UITS, direttamente o con incarico all'organo periferico o ad una o più Sezioni.
7. Le gare militari sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dai comandi militari, previa intesa con la Sezione stessa.

### **Art. 40**

#### *Costituzione e compiti della Direzione di tiro*

1. L'attività di tiro nel poligono della Sezione è regolata dal Consiglio direttivo secondo le norme di legge, dello Statuto della UITS e del relativo regolamento e con l'osservanza delle Norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
2. L'attività di tiro deve essere svolta sotto la responsabilità dei Direttori di tiro, che possono essere coadiuvati da Istruttori e Commissari di tiro, nel numero stabilito dal Consiglio direttivo in relazione alla potenzialità del poligono ed all'attività della Sezione.
3. Alla nomina dei Direttori di tiro, degli Istruttori e dei Commissari di tiro provvede il Presidente della Sezione, su deliberazione del Consiglio Direttivo; tale incarico può essere revocato immediatamente qual'ora venga meno il rapporto strettamente fiduciario che l'ha determinato; cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio Direttivo che ha effettuato le nomine. La licenza di Direttore di Tiro viene rinnovata annualmente dalle autorità competenti previa attestazione di prosecuzione attività rilasciata dal Presidente.
4. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla Direzione di Tiro possono costituire esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto e disciplinato dal combinato disposto dell'art. 90 legge 289/02 e art. 67 primo comma lett. m testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986 e ss mod.) o possono configurarsi come un incarico di carattere fiduciario, svolto senza vincolo di subordinazione gerarchica e di osservanza di orario di servizio che può essere svolto a titolo gratuito o con un rimborso commisurato al numero delle prestazioni effettuate.
5. Gli istruttori (allenatori) di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali e che, comunque, siano particolarmente esperti.
6. Quando il tiro è compiuto da un reparto militare, il comandante del reparto svolge la funzione di direttore di tiro e fa rispettare le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle Norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.
7. Il Consiglio direttivo della Sezione provvede alla sostituzione del Direttore, Istruttore o Commissario di tiro che nel servizio non dimostri la necessaria perizia, diligenza ed assiduità.
8. I Direttori, e gli istruttori di tiro devono essere in possesso della licenza rilasciata dal Prefetto a norma dell'art.31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o dal Sindaco a norma dell'art.163, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

## **Titolo III**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 41** *Proventi della Sezione*

Alle spese di esercizio la Sezione provvede:

- Con le quote annuali dei soci e degli iscritti, decurtate del quarto spettante alla UITS;
- Con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro riservati per legge agli iscritti d'obbligo e connessi all'espletamento dell'attività sportiva ed istituzionale propria della Sezione;
- Con i proventi derivanti da tasse d'iscrizione a gare od esercitazioni di tiro a segno organizzate per i propri soci ed iscritti la cui partecipazione può essere estesa unicamente a soci ed iscritti di altre associazioni sportive dilettantistiche praticanti la stessa disciplina sportiva ed anch'esse affiliate alla UITS,
- Con i proventi dei corsi di accertamento dell'abilità tecnica al tiro per l'iscrizione dei soci volontari che non hanno prestato servizio militare.
- Con i contributi volontari di soci ed iscritti per l'uso degli impianti sportivi sociali devoluti a titolo di "uso delle linee di tiro";
- Con i proventi derivanti da cessione a soci ed iscritti di materiale di consumo indispensabile per l'espletamento della pratica ludica, sportiva od istituzionale del tiro a segno, da usarsi integralmente all'interno delle strutture sociali.
- Con le somme devolute spontaneamente anche da terzi, a titolo di erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
- Con i contributi della Regione, della Provincia, dei Comuni, della UITS, della Delegazione regionale del CONI, del Comitato provinciale del CONI e vari;
- Con i proventi derivanti dalle convenzioni per l'uso degli impianti da parte dei Corpi armati dello Stato.
- Con i proventi delle sponsorizzazioni.
- Con i proventi della vendita gadget della Sezione.
- Con ogni altro eventuale provento.

#### **Art. 42** *Bilancio preventivo*

1. L'esercizio economico ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre. La gestione amministrativa deve svolgersi nei limiti delle entrate accertate.
2. Il bilancio preventivo è redatto dal Consiglio direttivo della Sezione, approvato dall'Assemblea dei soci ed inviato alla UITS entro il 30 maggio dell'anno a cui si riferisce.
3. Il bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.

#### **Art. 43** *Conto consuntivo*

1. Il Conto consuntivo viene approvato dall'Assemblea dei soci della Sezione ed inviato alla UITS entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
  - relazione del Presidente della Sezione;
  - relazione del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore unico;
  - delibera di approvazione dell'Assemblea dei soci della Sezione;
  - riepilogo di cassa al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, presentato dal tesoriere alla Sezione;
  - eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 44** *Servizio di cassa*

1. La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite del tesoriere costituito presso un istituto bancario cui è affidato il servizio di cassa della Sezione.
2. Il tesoriere, per i movimenti di cassa (pagamento e riscossione mandati) ordinati dal Presidente della Sezione, si avvale di un conto fruttifero intestato allo stesso tesoriere: Gestione Sezione TSN.
3. I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione e associazione, devono essere versati sul conto corrente postale intestato alla sezione TSN o direttamente sul conto fruttifero di cui al comma precedente.
4. Per ogni operazione gestionale la Sezione invia al tesoriere l'ordine di incasso o il mandato di pagamento, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Segretario, numerato progressivamente; il tesoriere, ricevuto il documento, provvede alla relativa operazione a mezzo del conto corrente bancario.

5. Le somme riscosse direttamente dalla Sezione o tramite il conto corrente postale sono da questa versate sul conto corrente bancario.
6. Gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento sono firmati dal Presidente della Sezione e dal segretario e devono essere corredati dei relativi documenti giustificativi.
7. Per le piccole spese può essere costituito un fondo economato in consegna al Segretario, da reintegrare periodicamente a mezzo di regolari mandati.
8. La Sezione è tenuta a comunicare alla UITS tutti i rapporti bancari in essere.

#### **Art. 45**

##### *Documenti amministrativi*

1. I documenti necessari per la gestione amministrativa della Sezione sono:
  - a) il giornale di cassa;
  - b) il registro partitario dei capitoli di entrata e di uscita;
  - c) gli ordini di riscossione;
  - d) i mandati di pagamento;
  - e) le ricevute per le riscossioni dirette;
  - f) il registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  - g) il registro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti;
  - h) l'inventario dei beni mobili;
  - i) il registro delle armi;
  - l) il registro delle munizioni;
  - m) il registro dei certificati di idoneità al maneggio delle armi;
  - n) il registro degli iscritti;
  - o) il registro dei soci;
  - p) il registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro.
2. Nel registro di cui alla lettera i) sono annotate le armi in dotazione con la relativa descrizione per tipo, marca modello, numero di matricola, calibro, numero di Catalogo Nazionale, con richiamo al titolo che ne legittima la provenienza e l'eventuale cessione.
3. Nel registro di cui alla lettera l) devono essere indicati i nominativi degli utilizzatori delle munizioni.
5. Nel registro di cui alla lettera p) devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
6. I registri di cui alle lettere i), l), n), o) e p) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

#### **Art. 46**

##### *Versamento alla UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti*

1. Un quarto degli introiti delle quote annuali degli iscritti deve, essere corrisposto dalla Sezione alla UITS, con versamenti trimestrali.
2. La quota di tesseramento alla UITS, è riscossa dalla Sezione e versata alla UITS unitamente al 25% della quota di iscrizione dei soci, con versamenti mensili.

#### **Art. 47**

##### *Segreteria*

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 del presente Statuto la Sezione si avvale di un Ufficio di segreteria composto dal segretario e, se necessario, da personale in numero adeguato all'effettivo lavoro dell'ufficio.
2. Il segretario viene nominato con delibera dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Soci, anche se dipendenti della Sezione, e la sua attività può anche essere prestata a titolo gratuito.

## **Titolo IV**

### **ARMI E MUNIZIONI**

#### **Art.48** *Armi della Sezione*

1. Le armi necessarie per l'addestramento possono essere acquistate liberamente dalla Sezione. Esse sono elencate nel registro delle armi di cui alla lettera i) del precedente art. 45, con la descrizione prevista dall'articolo stesso.
2. La Sezione può cedere armi:
  - ad altre Sezioni, mediante semplice passaggio di carico;
  - in comodato per l'esercizio del tiro a tiratori della Sezione, purché muniti dei requisiti di legge. Il tiratore che riceve l'arma ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità locale di pubblica sicurezza.
  - In via definitiva e permanente, purché si tratti di armi non più necessarie per la Sezione, a tiratori o privati che siano muniti di nulla osta del Questore o di un permesso di porto d'armi, previa comunicazione all'ufficio locale di pubblica sicurezza.La Sezione può dare in temporaneo prestito d'uso armi comuni, armi sportive e da caccia di proprietà della sezione ai soci e agli iscritti d'obbligo limitatamente alla sessione di tiro e sotto il controllo di un Direttore di Tiro.
3. Le armi della Sezione, compresi gli strumenti ad aria compressa, debbono essere custodite in apposito e idoneo locale e deve essere indicata la persona responsabile, nonché le consegne ad essa impartite.
4. La Sezione ha l'obbligo di adeguarsi alle misure cautelari ritenute indispensabili dall'autorità di pubblica sicurezza.

#### **Art.49** *Armi dei tiratori*

1. Il tiratore che intende ricevere un'arma ai sensi del precedente art.48 deve esibire il permesso di porto d'armi o il nulla osta del Questore ed ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia di detenzione delle armi comuni da sparo.
2. I tiratori possono cedere armi alla Sezione, dandone comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
3. Per il trasporto dell'arma, il tiratore deve essere in possesso di una licenza di porto d'armi, o della carta di riconoscimento per il trasporto di armi, rilasciata dal Presidente della Sezione e vidimata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o, limitatamente alle armi per uso sportivo, della licenza del Questore valida su tutto il territorio nazionale.
4. Il tiratore deve in ogni caso attenersi alle vigenti norme di pubblica sicurezza sulla detenzione e sul trasporto delle armi.

#### **Art. 50** *Munizioni*

1. Per l'acquisto, la cessione, la detenzione e il trasporto delle munizioni valgono, sia per la Sezione che per i tiratori, le norme vigenti di legge.
2. Nel registro di carico e scarico per le munizioni la Sezione annota giornalmente i nominativi degli utilizzatori.
3. Il registro di carico e scarico per le munizioni deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni volta che procedono al suo esame.

## **Titolo V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 51** *Regolamento interno*

1. Il regolamento interno della Sezione, approvato dal Consiglio direttivo della Sezione, detta le norme necessarie per l'attuazione del presente statuto e, in particolare, quelle per l'organizzazione delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.
2. Il Regolamento interno precisa, inoltre, compiti e limiti dei Direttori di Tiro, l'organigramma interno per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, le modalità d'uso ed i costi degli stand di tiro.

**Art. 52**

*Rinvio a norme e regolamenti*

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia, le direttive del Coni, lo Statuto e i Regolamenti della UIT.S.

**Art. 53**

*Emblema del TSN Sez. di Rovereto A.S.D.*



**Art. 54**

*Scioglimento della Sezione*

1. Lo scioglimento della Sezione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che determinerà le procedure di liquidazione da svolgersi nel rispetto delle leggi in materia.
2. L'eventuale patrimonio attivo che residuasse al termine della procedura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Sezione del Tiro a Segno Nazionale della Provincia Autonoma di Trento, sentita la UIT.S. e gli organi periferici della stessa.

**Art. 55**

*Norma transitoria*

1. I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore già in carica alla data di approvazione del presente Statuto, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del proprio mandato.

Rovereto, 06 dicembre 2006

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco Leonardi Scomazzoni